



**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO OPERATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EMERLAB PER GLI
ANNI 2016-2018**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente capitolato, ai sensi dell’Art. 30 D.Lgs 163/2006, il servizio di supporto alle attività del Servizio di Protezione Civile nella realizzazione della manifestazione EMERLab per gli anni 2016, 2017 e 2018 in particolare relativamente alle attività di organizzazione di eventi per convegni, conferenze, attività formative, allestimento stand espositivi, gestione degli accreditamenti, promozione e pubblicità della manifestazione.

Di seguito l’amministrazione comunale sarà individuata in alternativa come Comune o Amministrazione e l’impresa aggiudicataria semplicemente Aggudicataria, Impresa o Concessionario.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’Impresa dovrà collaborare con il Servizio di Protezione Civile nella organizzazione e nella gestione della manifestazione Emerlab che si svolgerà nel primo finesettimana del mese di giugno presso l’Autodromo Nazionale di Monza.

Il servizio di Protezione Civile del Comune di Monza:

- a) Coordina e definisce tutte le attività volte a realizzare l’obiettivo strategico della manifestazione: offrire formazione specializzante a basso costo per gli operatori del settore PC;
- b) È il titolare della manifestazione: il marchio ed il brand di EMERLab rimane pertanto del Comune di Monza;
- c) Acquisisce la disponibilità dall’Autodromo per lo svolgimento della manifestazione;
- d) È responsabile degli aspetti tecnico/operativi delle attività di formazione ed addestramento operativo;
- e) Definisce il programma dei corsi di formazione da svolgersi durante lo svolgimento della manifestazione ed i requisiti tecnici dei docenti;
- f) È responsabile del coordinamento operativo delle attività esercitative;
- g) Promuove e coordina gli aspetti tecnico/contenutistici dei convegni;
- h) È responsabile della gestione dei rapporti con le autorità di PC e con le istituzioni garantendone la partecipazione al minimo costo.

L’Impresa:

- a) Coordina l’attività commerciale finalizzata innanzitutto a garantire lo svolgimento dei corsi di formazione e dell’attività convegnistica a costo zero;
- b) Cura gli aspetti legati alla comunicazione ed alla promozione della manifestazione anche attraverso la gestione del sito www.emerlab.it ed anche stipulando partnership con soggetti di promozione e riviste specializzate;
- c) Sostiene i costi riferiti a imposte, canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti in ragione delle attività programmate;
- d) Promuove la partecipazione della popolazione alla manifestazione anche attraverso l’organizzazione di specifiche attività di promozione o di coinvolgimento della popolazione, assicurando l’ingresso gratuito;
- e) Gestisce, rispettando le limitazioni e cautele previste dal gestore dell’Autodromo, gli spazi commerciali, quelli espositivi, quelli destinati alla formazione, alla realizzazione dei convegni ed all’addestramento pratico, sostenendo i costi per i servizi di pulizia, custodia

- e sicurezza delle aree, nonché gli ulteriori costi riferiti a servizi resi dal gestore dell'Autodromo per l'utilizzo dei suddetti spazi;
- f) Cura l'allestimento delle aree espositive, formative e convegnistiche;
 - g) Cura la gestione dei servizi di segreteria e di supporto al back-office anche per quanto attiene il rilascio degli attestati previsti dai corsi di formazione;
 - h) Cura i rapporti con gli organizzatori di eventuali contestuali manifestazioni che si volessero svolgere all'interno dell'area dell'Autodromo, valutando con il Comune e con l'Autodromo l'effettiva fattibilità delle stesse e coordinando la gestione degli spazi e dei servizi con gli organizzatori delle medesime manifestazioni;
 - i) Può sfruttare economicamente il surplus derivante dalla vendita di spazi commerciali superiori a quelli necessari per garantire il set di corsi di formazione definiti dal Comune di Monza;
 - j) Se consentito dal gestore dell'autodromo, può organizzare aree per la somministrazione di alimenti e bevande, comunque al di fuori degli spazi e delle aree servite dalle cucine da campo impegnate nelle esercitazioni;
 - k) Promuove l'individuazione di linee di sviluppo della manifestazione;
 - l) Può sfruttare, in coordinamento con il Comune di Monza, l'immagine derivante dall'esito della manifestazione;
 - m) Nei limiti della disponibilità offerta in sede di gara, concorre ai costi riferiti all'organizzazione e svolgimento delle esercitazioni;
 - n) Assicura la redazione della documentazione destinata alla pianificazione della sicurezza del personale impiegato (dovri, pos, etc);
 - o) Cura la redazione della documentazione occorrente all'ottenimento delle licenze e nulla osta di p.s.
 - p) Sostiene tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalle prestazioni di cui alle precedenti lettere.

Tutti i dati oggetto del presente servizio (sia quelli forniti dall'Amministrazione sia quelli elaborati dall'aggiudicataria) sono di proprietà del Comune di Monza.

ART. 3 - DURATA

La concessione si riferisce alla realizzazione della manifestazione Emerlab per gli anni 2016, 2017 e 2018, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto.

Dalla predetta data indicata nella comunicazione di inizio servizio decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L'affidamento è riferito a tre edizioni annuali della manifestazione (triennio 2016-2017-2018).

Il rapporto contrattuale avrà inizio con la stipula del contratto ovvero, in caso di avvio anticipato, con la comunicazione di avvio recapitata al domicilio dell'aggiudicatario sottoscritta dal RUP. Il rapporto contrattuale cessa alla verifica del regolare svolgimento del servizio riferito alla terza edizione. La durata stimata del rapporto contrattuale è di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto ovvero, in caso di avvio anticipato, dalla comunicazione di inizio servizio.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto del servizio al netto di IVA è stimato, per ogni manifestazione, in euro 50.000,00 annuo, così per complessivi €150.000,00.

Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, l'imposta di registro sono assolte in misura fissa solo in caso d'uso.

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario l'Amministrazione corrisponderà al concessionario il corrispettivo integrativo richiesto dal concorrente in sede di gara per l'erogazione dei servizi che non potrà essere superiore a € 20.000,00 per ogni edizione (max 60.000,00). Si precisa che il corrispettivo integrativo che verrà riconosciuto all'aggiudicatario sarà quello offerto in sede di gara e che al minor corrispettivo integrativo richiesto dal concorrente verrà attribuito un punteggio maggiore. E' ammessa la richiesta di un corrispettivo integrativo pari a zero.

A titolo di corrispettivo del servizio il concessionario avrà il diritto:

- a) di trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio
- b) di trattenere i ricavi derivanti dalla concessione degli spazi commerciali, contrattualizzando i rapporti nome e per conto proprio
- c) di trattenere i ricavi pubblicitari e da sponsorizzazione veicolati attraverso il sito www.emerlab.it
- d) di trattenere i ricavi derivanti da attività di somministrazione di alimenti e bevande ove consentiti dal concessionario dell'Autodromo
- e) di trattenere i ricavi per eventi aggiuntivi proposti e accettati dall'amministrazione e dal concessionario dell'Autodromo

Ad integrazione dei ricavi di cui sopra, ed al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della manifestazione, il concessionario avrà il diritto al corrispettivo integrativo eventualmente richiesto in sede di gara.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare il servizio con capitali, mezzi, personale ed organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'aggiudicatario dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile del servizio.

L'aggiudicatario dovrà in ogni caso provvedere, pena decadenza, entro 15 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, all'attivazione di tutte le prestazioni necessarie alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare dei collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con il Servizio Protezione Civile dell'Ente.

Il Comune, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.

L'affidatario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

L'affidatario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario Responsabile dell'Ente, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all'ammontare dell'entrata.

ART. 6 - VIGILANZA E CONTROLLO

Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dall'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. La ditta per mezzo del responsabile di cui al successivo articolo 7 incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Le spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

ART. 7 - PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'concessione, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio, fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Qualora l'Amministrazione Contraente riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la predetta procederà, oltre alle segnalazioni agli organi interessati, all'applicazione di una penalità di € 500,00 per ogni 5 giorni consecutivi di inadempienza ed assegnerà all'aggiudicatario il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l'ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà quota parte della cauzione e delle penalità al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Nel caso in cui, per le attività di gestione operativa della manifestazione, si riscontrino interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi, l'incaricato dovrà predisporre l'apposito documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) nel quale proporre una valutazione dei rischi interferenti; restano immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all'attuazione delle misure a garantire la sicurezza sul lavoro.

La società è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

Al fine di un maggiore coordinamento operativo tra le parti, l'aggiudicatario indicherà entro il termine di 10gg dalla comunicazione dell'incarico, il nominativo di un proprio Responsabile delle attività del presente capitolato; il Comune nomina il proprio Responsabile del Servizio di Protezione Civile come responsabile del coordinamento operativo delle attività previste nel presente contratto.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Anteriormente alla stipula del contratto il Concessionario dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% valore stimato della concessione di cui all'art. 4, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate.

In caso di aggiudicazione con richiesta di corrispettivo integrativo superiore al 10% dell'importo stimato della concessione di cui all'Art. 4, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Concessionario di apposita comunicazione da parte del Committente.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione concedente, dietro richiesta scritta dell'Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi da parte dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell'articolo 1676 del C.C. Il deposito verrà restituito previa redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione concedente, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;

- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a);

c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'concessione a terzi.

ART. 9 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma precedente rimarranno a completo carico dell'aggiudicatario.

ART. 10 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di emettere atti successivamente alla scadenza dell'affidamento.

ART. 11 - ASSICURAZIONI

Prima della stipula del contratto, è richiesto il deposito di apposita polizza totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, stipulata con primaria Compagnia d'Assicurazione, con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto. L'importo del massimale per ogni sinistro non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni)''

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Protezione Civile. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione concedente e preventivamente accettate dalla stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'concessione, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

In caso di esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, la garanzia dovrà essere prodotta al RUP prima dell'inizio del servizio.

ART. 12 - PENALITÀ

Qualora lo svolgimento delle attività di servizio previste nel presente capitolato non vengano svolte correttamente e/o non consentano la realizzazione della manifestazione per cause non imputabili a cause di forza maggiore, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) Per il mancato coordinamento delle attività commerciale finalizzata a garantire lo svolgimento dei corsi di formazione e dell'attività convegnistica a costo zero, così come per la mancata cura degli aspetti legati alla comunicazione ed alla promozione della manifestazione anche attraverso la gestione del sito www.emerlab.it, risoluzione e penale pari al 50% dell'importo di cui all'Art. 4;
- b) Per il mancato pagamento dei costi riferiti a imposte, canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti in ragione delle attività programmate, il 10% dell'importo di cui all'Art. 4;
- c) Per la mancata promozione della partecipazione della popolazione alla manifestazione anche attraverso l'organizzazione di specifiche attività di promozione o di coinvolgimento della popolazione, assicurando l'ingresso gratuito, il 5% dell'importo di cui all'Art. 4;
- d) Per la mancata gestione, o per il mancato rispetto delle limitazioni e cautele previste dal gestore dell'Autodromo, degli spazi commerciali, di quelli espositivi, destinati alla formazione, alla realizzazione dei convegni ed all'addestramento pratico, il 5% dell'importo di cui all'Art. 4

- e) Per non aver sostenuto i costi per i servizi di pulizia, custodia e sicurezza delle aree, nonché gli ulteriori costi riferiti a servizi resi dal gestore dell'Autodromo per l'utilizzo degli spazi utilizzati dalla manifestazione, il 5% dell'importo di cui all'Art. 4;
- f) Per la mancata cura dell'allestimento delle aree espositive, formative e convegnistiche, il 5% dell'importo di cui all'Art. 4;
- g) Per la mancata gestione dei servizi di segreteria e di supporto al back-office anche per quanto attiene il rilascio degli attestati previsti dai corsi di formazione, il 5% dell'importo di cui all'Art. 4;
- h) Per la mancata cura dei rapporti con gli organizzatori di eventuali contestuali manifestazioni che si svolgano all'interno dell'area dell'Autodromo, il 5% dell'importo di cui all'Art. 4;
- i) Per la mancata redazione della documentazione occorrente all'ottenimento delle licenze e nulla osta di p.s. così come per la mancata redazione della documentazione destinata alla pianificazione della sicurezza del personale impiegato (duvre, pos, etc), il 10% dell'importo di cui all'Art. 4;

Qualora dal mancato rispetto di quanto esposto derivi all'Amministrazione ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

Il Comune applicherà le penalità di cui ai precedenti punti mediante notifica all'aggiudicatario ad opera del Dirigente del Servizio di Protezione Civile, previa contestazione degli addebiti al medesimo, il quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

Il Comune procederà al recupero delle penalità accertate mediante ritenuta diretta sui crediti dell'aggiudicatario e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 9 del presente capitolato.

ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In attuazione dell'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà comunicare gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alla concessione oggetto del presente Capitolato.

Dovrà altresì comunicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Il concessionario si impegna a richiedere analoghe dichiarazioni ai soggetti terzi da lui individuati per la realizzazione dei vari servizi, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario decade dalla concessione della gestione del servizio in caso di fallimento dell'impresa, scioglimento dell'ente o società contraente.

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e smi.

Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla Legge, il presente contratto potrà altresì esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, oltre che nei seguenti casi:

- a) realizzazione di meno del 20% delle offerte formative e convegnistiche previste nel piano tecnico presentato in fase di gara
- b) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- c) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente art.12 del presente capitolato;
- d) * cessione della prestazione;
- e) mancata presa in consegna del servizio entro i successivi quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di inizio servizio;

- f) mancata presentazione della copia della polizza assicurativa;
- g) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
- h) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione;
- i) inosservanza dell'art. 3 della L. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- k) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- l) sub - concessione anche parziale dei servizi oggetto della concessione;
- m) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;

Per tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

In caso di risoluzione il Comune beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all'Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

Per il concessionario contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 118 del Dlgs n. 163/2006. Si applica l'art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

Considerata la particolare natura delle attività della società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subconcessione, anche solo parziale.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall'articolo 117, comma 3, del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Impresa si impegna a mantenere piena riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- n) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- o) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
 - o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, l'Impresa concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

- o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'Impresa che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione.
- p) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - o al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - o ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - o a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- q) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
 - o verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Monza;
 - o verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
- r) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
- s) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Dlgs n. 196/2003.
- t) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

ART. 18 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

Sono altresì a carico dell'Concessionario ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l'IVA per la quale l'Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

ART. 19 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O MORTE DEL TITOLARE

L'aggiudicatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Concessionario, la stazione concedente provvederà senz'altro alla revoca dell'concessione.

In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica disciplina dell'art. 37, commi 18 e 19, del Dlgs n. 163/2006.

ART. 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Entro sette giorni dall'eventuale sostituzione, il Comune comunica il nominativo del responsabile del procedimento.

ART. 21 - DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE

Le parti eleggono domicilio come segue:

- l'affidataria presso la propria Sede sita in _____ via _____;
- il Comune di Monza presso la propria sede in Monza, piazza Trento e Trieste.

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

ART. 22 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

I pagamenti del corrispettivo eventualmente richiesto in sede di gara saranno effettuati dall'Amministrazione entro i 30gg successivi al termine della manifestazione previa trattenuta nel caso di applicazione di penalità.

La fatturazione dei corrispettivi, tenendo conto che l'attività per l'Amministrazione è esclusa dall'ambito dell'esercizio commerciale, non terrà conto di quanto previsto dal cosiddetto sistema di "split payment".

Le fatture eventualmente emesse dovranno rispettare le specifiche del sistema pubblico di fatturazione elettronica, a tale scopo si comunica che il codice IPA dell'Amministrazione è il seguente: UF3A7H

ART. 23 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato;
- dal disciplinare di gara;
- dal regolamento dei contratti del comune di Monza;
- dal Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal R.D. 827/24;
- dal D.P.R. n. 207/2010
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.